

Flat tax: un “incomprensibile” privilegio (solo per lavoratori autonomi)

Francesco Bacchini - Professore di Diritto del lavoro presso l'Università di Milano - Bicocca

Un'altra deroga alla progressività delle imposte dirette. L'introduzione della flat tax, o tassa piatta, ad opera della legge di Bilancio 2019, va ad esclusivo vantaggio del lavoro autonomo-indipendente. Un vero e proprio favor fiscale riservato agli autonomi (che fuoriescono dal regime IRPEF) a scapito del lavoro subordinato-dipendente (che, invece, ci resta dentro in pieno). E i numeri parlano chiaro. A parità di reddito intorno ai 64.000 euro, un lavoratore subordinato anche con due figli a carico sborsa circa 10.000 euro in più di imposte rispetto al professionista indipendente con partita IVA in regime forfettario. Perché avvantaggiare fiscalmente il lavoro autonomo e l'impresa individuale a danno del lavoro dipendente?

Alla dicotomia **lavoro autonomo/contratto d'opera** e **lavoro subordinato**, alla contrapposizione lavoro indipendente e dipendente, da sempre al centro del dualismo ontologico del diritto del lavoro, non sfugge, ovviamente, nemmeno la disciplina giuridico-tributaria.

Infatti, la modalità di determinazione del **reddito delle persone fisiche** da lavoro autonomo (artt. 53-54 **TUIR**), ossia del reddito prodotto da chi esercita abitualmente arti o professioni in quanto titolare di partita IVA, è diversa rispetto a quella di chi esercita la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un **datore di lavoro** (artt. 49-52 **TUIR**).

Appurata questa differenza strutturale, comune ad entrambi i redditi soggetti a imposta è (ma, forse, sarebbe più corretto dire era) l'applicazione del **principio di progressività** (e non di proporzionalità) del sistema tributario così come sancito dall'art. 53 Cost., il quale comporta che ciascuno sia chiamato a concorrere alla spesa pubblica in base alle proprie risorse cioè alla propria capacità contributiva, di modo che, con funzione qualificatrice della stessa e in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, al raggiungimento di determinate soglie di reddito, chi ha meno proventi versi meno e chi ne ha di maggiori versi di più, dovendo gli introiti che lo Stato ricava dal gettito fiscale, rispondere, comunque, a criteri di giustizia distributiva ed eguaglianza del carico tributario.

A ben vedere, però, l'applicazione unitaria del principio di progressività del sistema tributario, il quale, non a caso, trova piena attuazione solo in relazione alle imposte c.d. dirette, ossia quelle che, come l'IRPEF, colpiscono le forme immediate di produzione del reddito, ha subito, in relazione ai **compensi imponibili** riguardanti il lavoro, autonomo o subordinato, una ormai risalente scissione a tutto vantaggio del primo nei confronti del secondo.

Infatti, prima il regime fiscale dei minimi (introdotto dalla legge n. 244/2007 e in vigore dal gennaio 2008 al 31 dicembre 2015), poi il **regime fiscale forfettario** (introdotto dalla legge di Stabilità 2015 per poi essere riformato completamente l'anno successivo con la legge di Stabilità 2016, con tassazione determinata, entro soglie prefissate, da un coefficiente di redditività a seconda del tipo di attività svolta dal contribuente), già avevano derogato, seppure entro limiti reddituali contenuti (30mila euro il primo, da 25mila a 20mila euro il secondo), al principio costituzionale della progressività tributaria applicato ai redditi da lavoro autonomo.

Ben più rilevante, siccome potenzialmente in grado di alterare irrimediabilmente il sistema tributario progressivo e con esso l'applicazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale discendente da quello della capacità contributiva, è, però, a causa del cospicuo innalzamento del limite reddituale (più del doppio rispetto a quello precedente), la deroga alla progressività delle imposte dirette conseguente alla modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2019 alla

previgente disciplina del regime fiscale forfettario, alla quale si aggiunge, ma a partire dal 2020, l'introduzione della **flat tax**, o tassa piatta, vera e propria.

Si tratta, con tutta evidenza, di una alterazione a esclusivo **vantaggio del lavoro autonomo-indipendente** nei confronti di quello subordinato-dipendente, di un vero e proprio *favor* fiscale, costituzionalmente ingiustificato, riservato al primo (che fuoriesce dal regime IRPEF) in spregio del secondo (che invece ci resta dentro in pieno).

Basta confrontare gli scaglioni IRPEF 2019 e le aliquote attualmente in vigore che si applicano, indistintamente, al reddito dei lavoratori subordinati (e dei pensionati), che vanno dal 23% per lo scaglione di reddito fino a 15.000 euro al 43% per lo scaglione di reddito oltre i 75.000 euro, con l'unica aliquota del 15% (o quella ancor più bassa del 5% nel caso di nuove iniziative produttive) prevista per i lavoratori autonomi (e gli imprenditori individuali) per un reddito fino a 65.000 euro; aliquota che, con l'avvio della flat tax nel 2020, arriverà al 20% per i redditi da 65.000 fino a 100.000 euro.

La **disparità di imposizione** è solare, inoppugnabile e a ben poco serve per riequilibrare la situazione il (complesso) sistema di deduzioni e detrazioni le quali continueranno ad applicarsi al reddito dei primi e non a quello dei secondi, il quale è presunto forfettariamente partendo dal **fatturato** (non così per i contribuenti ai quali si applicherà la flat tax, il cui reddito imponibile sarà calcolato sulla base della loro contabilità). Ma c'è di più: per lavoratori autonomi e imprenditori individuali, al vantaggio dell'unica aliquota al 15% si aggiunge la **riduzione del 35% della contribuzione previdenziale** e l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA che non dovrà più essere versata.

L'Ufficio Parlamentare del Bilancio (UPB) stima che entro il 2020 l'80% dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali usufruirà dell'aliquota unica al 15 o al 20% con una **perdita di gettito** complessiva a partire dal 2021 di circa 2,5 miliardi di euro. Il beneficio fiscale medio calcolato dall'UPB per lavoratori autonomi e imprenditori individuali con reddito fino a 65.000 euro si aggira fra i 5.600 euro per i primi e 4.500 euro per i secondi. Ben più ampio, invece, è il **risparmio fiscale medio**, dal 2020, per i lavoratori autonomi con redditi da 65.000 a 100.000 euro, che l'UPB valuta oltre 7.200 euro, mentre decisamente inferiore nella medesima fascia di reddito è il risparmio per gli imprenditori individuali che dovrebbe mediamente raggiungere i 3.700 euro.

Ricordato che, per lavoratori autonomi e imprese individuali optare per il regime forfettario e dal 2020 per la flat tax potrebbe non essere sempre conveniente e ciò in particolare per i redditi bassi e alti costi sostenuti (superiori al 22% riconosciuto dal forfait) non potendo compensarli con l'IVA pagata; ricordato inoltre che, all'opposto, tale regime risulta decisamente vantaggioso per i redditi alti prossimi ai 65.000 euro con **bassi costi di esercizio** (quantificabili nel 5-10% del reddito); e sottolineato che oggi possono aderire, diversamente dal passato, al regime forfettario e alla flat tax anche i **lavoratori dipendenti** (e i pensionati) per la parte di reddito da lavoro autonomo con partita IVA, con un risparmio fiscale davvero considerevole, il confronto con l'IRPEF dei lavoratori dipendenti (ma anche dei lavoratori autonomi con redditi al di sopra della soglia del regime forfettario e della flat tax) è impietoso.

Infatti, ad esempio, a parità di reddito intorno ai 64.000 euro, un lavoratore subordinato anche con due figli a carico sborserà circa 10.000 euro in più di imposte rispetto al professionista indipendente con partita IVA in regime forfettario o flat tax e, pur considerando deduzioni e detrazioni, escludendo casi limite, è inverosimile, anche per i redditi più bassi da lavoro dipendente, sui quali l'incidenza di tali istituti è maggiormente rilevante, che le imposte sul reddito di questi ultimi possano pareggiare quelle forfettarie dei lavoratori autonomi. E ciò anche in presenza di una consistente elargizione datoriale dei flexible benefit del welfare aziendale (beni e servizi di utilità sociale tax free) e dei premi di risultato (massimo 3.000€ per redditi fino a 80.000 euro) per i quali è prevista la tassazione piatta al 10%.

Si tratta, in ogni modo, di differenze ragguardevoli e difficili da giustificare anche volendo argomentare che la **disparità di trattamento fiscale** discenda dal fatto che i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali sopportano un rischio economico al quale i lavoratori dipendenti (almeno sulla carta) non soggiacciono.

Perché, dunque, avvantaggiare fiscalmente il lavoro autonomo e l'impresa individuale a scapito

del lavoro dipendente?

E' probabile, prescindendo da mere strategie di politica elettorale, che, da una parte, si sia voluto evitare di disperdere il beneficio contributivo concentrando la riduzione del carico fiscale solo su una categoria di soggetti e nella scelta di tale categoria potrebbe aver giocato un qualche ruolo la convinzione, del tutto indimostrata, che lavoratori autonomi e imprenditori individuali esprimano una **maggiore attitudine al consumo** rispetto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e quindi potenzialmente in grado di generare un maggiore effetto espansivo sulla **domanda interna di beni e servizi**, ma che, soprattutto, dall'altra parte, abbia pesato la circostanza che il gettito IRPEF derivando per l'80% proprio dalle imposte di dipendenti e pensionati non poteva essere oggetto di un altrettanto consistente taglio fiscale.

Del resto, proprio in questi giorni, esponenti di governo hanno lanciato l'idea di una flat tax anche per i lavoratori dipendenti o, meglio, per il reddito familiare, a due aliquote del 15 % per redditi fino a 80.000 euro e del 20% per redditi eccedenti tale limite, con **deduzioni progressive** per ogni componente a seconda della soglia di reddito annuale; idea che, secondo gli esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, determinerebbe quasi 60 miliardi di euro di mancate entrate, risultando di fatto irrealizzabile.

Rebus sic stantibus, si potrebbe azzardare l'affermazione che il regime fiscale forfettario e la flat tax per lavoratori autonomi e imprenditori individuali possa rappresentare un ulteriore step di progressiva appetibilità del lavoro indipendente, nell'ormai secolare competizione, giocata fra tutele e benefici ad assetto variabile, con il lavoro subordinato.

Il profilo di vantaggio fiscale si aggiungerebbe, infatti, al profilo propriamente lavoristico delle tutele riconosciute al lavoro autonomo dal Capo I della l. n. 81/2017 e in particolare quelle relative alla indennità di maternità, alla tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio, alla DIS-COLL, ma anche quelle riguardanti le clausole e le condotte abusive, la **deducibilità delle spese di formazione** e accesso alla formazione permanente, gli apporti originali e le invenzioni, l'accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.

Certamente, oggi il lavoro autonomo può essere, rispetto al recente passato, un'**opzione più competitiva** e seducente del lavoro subordinato, soprattutto sotto la spinta della rivoluzione digitale e delle offerte *free lance* della *platform economy* e del *crowdsourcing*, ma non può essere una scelta, libera o imposta, indotta dalla mera convenienza economica complessiva insita nel vantaggio fiscale.

Ecco dunque che, in quest'ottica, la legge di Bilancio 2019 prevede, fra gli altri divieti di accesso al regime forfettario/flat tax, quello per i lavoratori autonomi che, nei due anni precedenti al periodo d'imposta considerato, risultavano dipendenti dall'attuale committente prevalente, ossia quello che determina più della metà del fatturato del lavoratore autonomo (con esclusione, prevista dal decreto semplificazioni, per chi esercita un'attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale, ovvero i c.d. ex praticanti).

Il divieto di svolgimento dell'attività prevalentemente resa nei confronti del proprio ex datore di lavoro, in altre parole di chi lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile, manifesta l'evidente volontà di evitare quello che potremo chiamare il **dumping fiscale** del lavoro autonomo nei confronti del lavoro dipendente, scongiurando fittizi recessi dal contratto di lavoro subordinato per approdare al vantaggioso regime forfettario o alla flat tax, magari con aliquota al 5% come *start up*.

Almeno di questo al legislatore va dato atto.